



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



il Patronato della CGIL



Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (Art. 84 comma 7)

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, già beneficiari dell'indennità di 600 Euro per il mese di marzo 2020, viene **automaticamente riconosciuta una nuova indennità per il mese di aprile 2020 pari a €500**.

Qualora gli stessi lavoratori, pur essendo in possesso dei requisiti, non avessero ancora inoltrato la domanda per l'indennità relativa al mese di marzo 2020, potranno provvedere entro e non oltre la data del 03 giugno 2020. Spirato questo termine, si decade dal diritto.



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti. In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza.

Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.

Per presentare la domanda contatta la Flai Cgil di Torino:

Torino: 011 2442418 - 335 7384714

Pinerolo e Carmagnola: 338 4044928